

Data	Lunedì 7 agosto 2023	Documento n.	2.15
Oggetto	Decisione n. 10 dei Commissari Sportivi	Ora	18:15 @:45
Da	Collegio dei Commissari Sportivi		
A	Concorrente n. 45 - D'Angelo Giuseppe - Licenza n. 209041 Tutti i Concorrenti		

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto la notifica di intenzione di proporre appello avverso la Decisione n. 9 dei Commissari Sportivi da parte del concorrente N. 45 - D'Angelo Giuseppe, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:


Fatto: alle ore 23:40 del 06/08/2023 il Concorrente n. 45 ha presentato notifica circa la sua intenzione di proporre appello avverso la Decisione n. 9 dei commissari Sportivi.

Visti gli articoli di riferimento: RSN 2023 – Art 215 – art. 23 RGS ACI

Decisione: la decisione n. 9 è da considerarsi SOSPESA

Motivazione: L'art. 215 del RSN specifica i casi in cui una penalità inflitta dai Commissari Sportivi dovrà essere o meno sospesa.
La decisione n. 9 è stata esposta all'albo ufficiale di gara alle ore 23:30 del 06/08/2023.
La notifica di intenzione di proporre appello è pervenuta nei termini di cui all'art. 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva dell'ACI.
La Decisione n. 9 era relativa a questioni diverse tra quelle indicate all'art. 215 RSN.
Per questi motivi, l'efficacia della decisione n. 9 è da considerarsi sospesa.

In base a quanto previsto dall'art. 215 del RSN, la presente decisione non è appellabile.



Mauro GASPERIN
Componente

Esposto il 07/08/2023 ore 1:00

Ricevuta da parte del concorrente n. 45 - D'Angelo Giuseppe Decisione n. 5 dei Commissari Sportivi:

Data:

Ora:

Firma: